



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 404
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 maggio 2015

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 10^a (Industria, commercio, turismo) . . . Pag. 3

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (notturna) Pag. 7

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (notturna) » 14

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****10^a (Industria, commercio e turismo)**

Martedì 19 maggio 2015

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 10^a Commissione***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 20,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (n. 165)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

In sostituzione del relatore per la 2^a Commissione, senatore Albertini, il senatore BUCCARELLA (*M5S*), illustra lo schema in titolo, per le parti di competenza.

Lo schema di decreto reca l'attuazione della direttiva 2013/11/UE in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR), il cui termine di recepimento è fissato al 9 luglio 2015. Il provvedimento è emanato in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) con specifici principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8.

La direttiva è finalizzata all'armonizzazione in ambito europeo delle regole relative agli organismi e alle procedure ADR e deve essere letta insieme al regolamento (UE) 524/2013, relativo alle risoluzioni alternative *online* delle controversie. Tale direttiva nasce altresì dalla constatazione che l'armonizzazione e la diffusione delle ADR nel territorio europeo, ol-

tre a favorire la concorrenza nel mercato interno, possono fornire un contributo al superamento di situazioni di congestione delle cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, rafforzando così il diritto dei cittadini dell'Unione ad un processo equo in tempi ragionevoli.

Ai fini del recepimento della normativa europea lo schema di decreto – composto da tre articoli – novella il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituendo l'articolo 141 del Codice e inserendo i nuovi articoli dal 141-*bis* al 141-*decies*. Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione giustizia si affronteranno le disposizioni recate al Codice del consumo dall'articolo 141 all'articolo 141-*quinqüies* inclusi.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo inserisce il nuovo titolo II-*bis* rubricato «Risoluzione extra-giudiziale delle controversie» nella parte V («Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia») del Codice del consumo.

Il comma 2 inserisce nel nuovo titolo II-*bis* l'articolo 141, recando l'apparato delle definizioni e stabilendo l'ambito di applicazione della nuova disciplina. In particolare, le disposizioni del titolo II-*bis* si applicano alle procedure volontarie di composizione extra-giudiziale, anche in modalità telematica, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, che abbiano luogo davanti ad un organismo ADR iscritto nell'elenco di cui al successivo articolo 141-*decies*. Esse inoltre si applicano anche alle procedure dinanzi l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la Banca d'Italia e la CONSOB, in qualità di organismi ADR, per i rispettivi ambiti di competenza. Sono previste alcune esclusioni esplicite: ad esempio non si applicano le norme in commento alle controversie tra professionisti, alla negoziazione diretta tra professionista e consumatore, ai servizi non economici di interesse generale, ai servizi di assistenza sanitaria e agli organismi pubblici di istruzione superiore e di formazione continua. All'articolo 141, comma 6, si prevede una clausola di salvezza con riferimento alle disposizioni normative vigenti che già prevedono l'obbligatorietà delle procedure ADR, ovverosia all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che disciplina i casi di condizione di procedibilità in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ed all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Infine il comma 10 dell'articolo 141 ribadisce che, a prescindere dall'esito della procedura di composizione extragiudiziale, al consumatore non può essere precluso in nessun caso il diritto ad adire l'autorità giudiziaria.

Il comma 3 inserisce gli articoli aggiuntivi all'articolo 141 all'interno del medesimo titolo II-*bis*.

L'articolo 141-*bis* dispone in ordine agli organismi ADR. Vi si prevedono, per tali organismi, obblighi informativi (quali il mantenimento di un sito *web* aggiornato che consenta un facile accesso alle informazioni),

obblighi relativi alla possibilità di presentare reclamo anche in modalità non telematica, nonché relativi al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa applicabile. In linea generale si prevede che l'organismo debba accettare reclami sia nazionali sia transfrontalieri e sono pertanto esplicitamente elencate le cause che autorizzano l'organismo ADR a rifiutare un reclamo. Quando l'organismo non è in grado di trattare un reclamo, dovrà inviare decisione motivata entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo del reclamo stesso. Sono quindi dettati requisiti di professionalità e indipendenza delle persone fisiche incaricate dagli organismi di decidere sui reclami. Tali persone dovranno essere, tra l'altro, retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

L'articolo 141-*ter* è finalizzato a ricondurre nell'ambito delle procedure ADR le «negoziazioni paritetiche»: esse consistono in una procedura di conciliazione condotta sulla base di un protocollo stipulato dall'azienda e dalle associazioni di consumatori che vede l'azienda impegnarsi a ricorrere all'ADR per la soluzione di eventuali controversie. A tal fine sono dettate specifiche disposizioni sulla composizione dei collegi chiamati ad esaminare le controversie nonché sull'autonomia e l'indipendenza delle persone fisiche che si occupano della procedura (si prevede, tra l'altro, la lunghezza minima di tre anni nell'attribuzione dell'incarico).

L'articolo 141-*quater* reca una serie di disposizioni relative ad obblighi di trasparenza, efficacia, equità e libertà degli organismi ADR. Vi si prevede che tali organismi abbiano specifici obblighi informativi circa la raggiungibilità degli organismi, la loro struttura e la loro attività. Sono quindi dettate disposizioni sulle controversie: devono essere facilmente accessibili con modalità telematiche e non, devono essere aperte alla partecipazione delle parti senza obblighi di assistenza legale, devono essere gratuite o a costi minimi, devono concludersi entro 90 giorni dal ricevimento del fascicolo, con possibilità di proroga per casi particolarmente complessi. Inoltre si prevede che le parti possano ritirarsi in qualsiasi fase della procedura, accettare o meno la soluzione proposta; le parti devono inoltre essere debitamente informate su tali possibilità e devono altresì essere informate delle conseguenze giuridiche della soluzione proposta.

L'articolo 141-*quinquies* disciplina i termini di prescrizione: il reclamo produce sulla prescrizione, dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'organismo ADR, i medesimi effetti della domanda giudiziale; dalla stessa data il reclamo impedisce la decadenza per una sola volta. In caso di fallimento della procedura ADR i termini di prescrizione e decadenza decorrono nuovamente dalla data di comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, illustra le parti di competenza della Commissione industria dello schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che l'articolo 141-*sexies* pone in capo al professionista l'obbligo di informare il consumatore dell'impegno assunto di ricorrere ad organismi ADR in caso di controversia: tale informazione deve comparire nel sito *web* del professionista, ove esista, e all'interno

delle condizioni generali del contratto di vendita o di servizio stipulato tra il professionista e il consumatore. In caso di controversie transfrontaliere. Il medesimo articolo 141-*sexies* prevede la possibilità di rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR e pone obblighi informativi in merito.

L'articolo 141-*septies* obbliga le autorità competenti ad assicurare forme di cooperazione e di scambio di informazioni tra organismi ADR, anche degli altri Stati membri, incoraggiando l'adesione degli organismi alle reti europee, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 141-*octies* designa le autorità competenti e il punto di contatto unico per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi due articoli. L'articolo 141-*novies* elenca le informazioni che gli organismi ADR devono comunicare alle autorità competenti (si tratta in questo caso del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico) ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal successivo articolo 141-*decies*. Le informazioni da inviare alle autorità da parte degli organismi ADR concernono la denominazione, i siti *web*, i punti di contatto, informazioni sulla struttura e sulle procedure, le tariffe eventuali, la durata media delle procedure, le lingue accettate, informazioni circa i principali tipi di controversie trattate, i motivi per i quali l'organismo può rifiutare un reclamo nonché una dichiarazione motivata circa il possesso dei requisiti richiesti per l'attività. Come già accennato, l'articolo 141-*decies* reca disciplina sulla tenuta degli elenchi degli organismi ADR presso le autorità competenti. Vi si prevede, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, trasmetta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento degli organismi ADR presenti sul territorio italiano.

I commi da 4 a 9 recano modifiche di coordinamento a vari articoli del Codice del consumo.

L'articolo 2 del provvedimento in titolo stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 9 luglio 2015 ad eccezione delle disposizioni relative alla risoluzione *online*, che si applicano dal 9 luglio 2016.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) osserva che lo schema di decreto legislativo non brilla per chiarezza. Basti pensare al fatto che l'acronimo ADR, che costituisce l'oggetto portante dell'intervento di attuazione, non viene mai definito in nessuna parte del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 19 maggio 2015

Plenaria

216^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Fabrizia Lapecorella, direttore generale del Dipartimento delle finanze, accompagnata dal dottor Giovanni D'Avanzo, dal dottor Paolo Puglisi, dal dottor Renato Dagostino, dal dottor Luca Miele e dal dottor Pierluigi Sorrentino.

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana.

La professoressa LAPECORELLA sottolinea in premessa che l'attuazione della delega ha l'obiettivo di migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti attraverso l'unificazione del concetto di elusione fiscale e abuso

del diritto, l'incentivo al ricorso alla fatturazione e alla moneta elettronica, le misure in materia di fiscalità delle imprese che operano in un contesto internazionale.

Dopo aver delineato il contesto congiunturale, afferma che l'economia italiana è uscita dalla recessione e che le linee strategiche dell'azione di Governo, delineate nel Programma Nazionale di Riforma (PNR), prevedono che si continui a perseguire il riequilibrio dei conti pubblici attuando, al contempo, le riforme strutturali finalizzate a riportare il Paese su un sentiero di crescita economica stabile e duraturo. Rimane tuttavia prioritaria l'esigenza di proseguire nell'azione di sostegno alla fiducia delle famiglie e delle imprese e gli interventi di riforma strutturale del sistema fiscale sono in linea con tale obiettivo.

I decreti legislativi all'esame del Parlamento rispondono all'esigenza di creare un sistema di regole stabile nel tempo, chiaro nella sua interpretazione giuridica, semplice nella sua applicazione, sia per l'Amministrazione Finanziaria che per i contribuenti. Essi rafforzano il ruolo del fisco a sostegno delle imprese, eliminando alcune distorsioni del sistema fiscale vigente e riducendo oneri e adempimenti amministrativi per le operazioni, interne e internazionali, e rappresentano inoltre un'azione strategica per promuovere la ripresa degli investimenti nel Paese.

In tema di abuso del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, dopo aver sostenuto il valore economico della qualità istituzionale e della certezza normativa, l'oratrice specifica che la definizione di abuso del diritto, trasversale all'intero ordinamento giuridico, è sempre stata di difficile identificazione. L'abuso del diritto è stato infatti ricondotto, in alcuni casi, all'aggiramento e alla frode alla legge fiscale, in altri alla malafede contrattuale, in altri ancora alla simulazione e alla costruzione di puri artifici o la manipolazione e alterazione funzionale di schemi giuridici. Per tali motivi, l'assenza di una definizione legislativa ha contribuito a generare una significativa incertezza interpretativa, sia sotto il profilo della tutela del contribuente sottoposto a controllo, sia sotto quello legato al perimetro applicativo dell'istituto.

Dopo aver accennato alle esperienze maturate in altri Paesi, sostiene che lo schema di decreto perviene ad una unificazione del concetto di abuso del diritto di derivazione comunitaria con quello di elusione fiscale, utilizzato dalla dottrina e dalla legislazione nazionale; tale obiettivo viene perseguito anche alla luce della circostanza che si tratta di fenomeni sostanzialmente identici sotto il profilo concettuale. Tale definizione assume valenza generale per tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la disciplina speciale in materia doganale). Il nuovo concetto di abuso rende più netta e riconoscibile la distinzione di tale nozione dalle fattispecie tipiche dell'evasione, quali l'interposizione e la simulazione.

Nella nuova formulazione di abuso del diritto è quindi confermata la «residualità» della disciplina rispetto alle disposizioni concernenti l'evasione e la frode; fattispecie che, invece, vanno perseguite con gli strumenti di cui l'ordinamento già dispone. Al contempo, le sanzioni relative all'a-

buso del diritto sono graduate in maniera diversa da quelle previste per l'evasione, escludendo le conseguenze penali e mantenendo ferma invece l'applicabilità delle sanzioni amministrative.

L'oratrice fa presente poi che nella seconda metà del 2014, parallelamente ai lavori di predisposizione della norma, durante il Semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea è stata approvata la direttiva 2015/121/UE del Consiglio del 27 gennaio 2015 che modifica la direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

La direttiva introduce una clausola anti-abuso minima di natura obbligatoria – un *unicum* nel panorama legislativo comunitario in materia di fiscalità diretta – la cui finalità principale è, da una parte, quella di aggiungersi, senza sostituirle, alle disposizioni domestiche e convenzionali degli Stati membri volte alla prevenzione delle frodi, degli abusi, e dei fenomeni elusivi e, dall'altra, di colmare le lacune della legislazione di quegli Stati membri che non prevedono norme anti-abuso generali o speciali applicabili anche alla direttiva (cosiddetta «*de minimis rule*»).

Dopo aver analiticamente commentato la direttiva, fa presente che la clausola antiabuso *de minimis* non preclude l'applicazione di misure nazionali previste per la prevenzione dell'evasione fiscale, le frodi e gli abusi, lasciando così spazio applicativo alle clausole antiabuso di quegli Stati membri che hanno, invece, standard più elevati di quelli previsti dalla proposta. Allo stato, l'amministrazione sta valutando la necessità di un recepimento *ad hoc* nell'ordinamento nazionale della direttiva (recepimento da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015), considerata la portata generale della clausola introdotta con l'articolo 1 del decreto delegato.

Con il medesimo provvedimento è stata, inoltre, rivista la disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato penale. Nella situazione attuale, l'amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia, ovvero se la stessa è stata presentata a termini ordinari ormai spirati. Nell'ottica di garantire una maggiore certezza delle situazioni giuridiche e una miglior tutela del contribuente, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, è stato specificato che la relativa disciplina si applichi solo qualora la denuncia della *notitia criminis* intervenga entro il termine ordinario di decadenza dall'accertamento.

È stato, infine, introdotto un regime di adempimento collaborativo, in via di prima applicazione per i soli contribuenti di maggiori dimensioni, ispirato ai principi della *cooperative compliance* già adottati con successo da Amministrazioni fiscali estere e in attuazione delle raccomandazioni dell'OCSE (*Co-operative Compliance: a Framework. From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*», OECD, Paris, 2013)

Il nuovo istituto è finalizzato a eliminare le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale attraverso un rapporto di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria e l'introduzione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con la previsione di obblighi a carico dell'Agenzia delle Entrate e del contribuente.

In particolare, il nuovo istituto, cui si aderirà su base volontaria, prevede un impegno del contribuente a fornire spontaneamente, o su richiesta, informazioni complete e tempestive sulle transazioni che presentano maggiori rischi fiscali o che possono suscitare potenziali divergenze interpretative. L'amministrazione, a sua volta, deve rispondere all'esigenza del contribuente di ottenere la risoluzione delle questioni tributarie più complesse in maniera tempestiva e definitiva.

Questa nuova modalità di gestione aziendale del rischio fiscale costituisce il presupposto per attivare ulteriori forme più evolute di operatività dell'Agenzia delle Entrate mirate a valutare la posizione fiscale del contribuente anche attraverso la verifica dell'affidabilità e della coerenza del sistema di gestione e di controllo dei rischi fiscali.

Per quanto riguarda lo schema di decreto delegato recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, esso contiene misure di significativo impatto per le imprese che operano nel contesto internazionale e ha come obiettivo principale quello di rendere il Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia e per quelle italiane che intendono operare all'estero senza «subire» svantaggi competitivi.

Il ruolo del fisco è quello di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente possibile per gli investitori. In questa direzione si muovono gli interventi di riordino previsti nello schema di decreto delegato che assicurano una maggiore certezza nell'applicazione delle norme, l'integrazione e l'adeguamento della normativa domestica ai più recenti orientamenti dell'Unione europea e della Corte di giustizia e agli *standard* internazionali stabiliti dall'OCSE, l'eliminazione di alcune distorsioni e discriminazioni e impone la semplificazione di alcune procedure.

Dopo aver delineato le finalità della misura sugli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, fa presente che il nuovo interpello sul trattamento fiscale degli investimenti da realizzare in Italia è previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Tale misura innova il settore degli interpelli mediante l'introduzione di un istituto specificamente destinato alle imprese che effettuano investimenti in Italia per importi superiori a 30 milioni di euro e dai quali derivino significative ricadute in termini occupazionali. I soggetti in esame possono presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere chiarimenti sul trattamento fiscale del loro piano di investimento, sulle eventuali operazioni straordinarie da porre in essere, sulla sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti dell'ordinamento fiscale. Per quanto riguarda le misure che integrano la normativa domestica tenendo conto degli orientamenti dell'OCSE, sono inoltre previste nel decreto norme volte a determinare il reddito derivante da attività esercitate da soggetti esteri in Italia mediante stabile organizzazione.

In merito alla eliminazione di distorsioni attualmente presenti nell'ordinamento tributario, va segnalata, fra tutte, la modifica della disposizione vigente relativa alla presunzione di indeducibilità dei costi sostenuti con fornitori residenti in paesi «non collaborativi» (salva la dimostrazione delle esimenti dell'esercizio di una attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero o dell'interesse economico all'operazione) che non ha eguali nel contesto internazionale ed è stata valutata come eccessivamente penalizzante per le nostre imprese.

In merito alla attenuazione o eliminazione di svantaggi competitivi per le imprese italiane che operano all'estero, particolarmente innovativa è la disposizione che consente di optare per l'esenzione degli utili e l'irrelevanza delle perdite della stabile organizzazione estera di una società italiana (cosiddetta *branch exemption*); utili e perdite che normalmente concorrerebbero a formare l'imponibile della casa madre. L'opzione, in pratica, consente alla casa madre di non subire ulteriori prelievi in Italia sull'utile realizzato all'estero tramite una stabile organizzazione, anche se, come è ovvio, sono previsti limiti e condizioni anche a fini antielusivi.

L'oratrice si sofferma poi analiticamente sulla fatturazione elettronica, obiettivo prioritario dell'Agenda Digitale Europea, poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere efficienti i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione.

Sul fronte regolamentare è relativamente recente l'emanazione della Direttiva 2014/55/UE sull'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici, con la quale gli Stati membri si sono impegnati ad accettare, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, fatture elettroniche conformi a determinati standard.

L'OCSE, così come la stessa Commissione europea, in più occasioni ha ufficialmente dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica può migliorare il rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali di questi ultimi e producendo, nel contempo, una forte spinta alla *tax compliance*.

Con effetto dal 1° gennaio 2017, prosegue l'oratrice, saranno previste semplificazioni per i soggetti passivi che optano per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate – anche tramite il Sistema di interscambio – delle fatture elettroniche emesse e ricevute. In concreto, tali soggetti godranno di un meccanismo di rimborso prioritario dell'IVA e non saranno più obbligati ad effettuare talune comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, come la comunicazione relativa al cosiddetto «spesometro» e alle operazioni con i paesi «black list», che nel tempo si sono rivelate particolarmente onerose per gli operatori economici.

Analogamente, i commercianti al dettaglio e le altre categorie di soggetti passivi che non sono obbligati all'emissione della fattura possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi; in caso di opzione, questi soggetti saranno esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino

o della ricevuta fiscale, oltre che da quello della registrazione dei corrispettivi.

Infine, per agevolare le imprese ed i professionisti nell'uso del nuovo strumento telematico, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del *file* contenente i dati della fattura e il suo invio.

I benefici connessi all'utilizzo della fatturazione elettronica derivano non tanto da risparmi nei costi di stampa e di spedizione ma dalla completa automazione ed integrazione del processo tra le parti commerciali, dall'emissione della fattura al suo pagamento. Conclude affermando che il decreto legislativo costituisce una importante leva per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) esprime la preoccupazione che la sostanziale depenalizzazione dell'elusione fiscale attenui fortemente anche il contrasto dell'evasione fiscale, laddove comportamenti fraudolenti possano essere nascosti da condotte apparentemente elusive. Chiede quindi se è stata cifrata la perdita di gettito del nuovo regime sanzionatorio e se la nuova disciplina del raddoppio dei termini possa comportare a sua volta perdita di gettito.

Ritiene poi che i nuovi strumenti di adempimento collaborativo abbiano un carattere eccessivamente negoziale esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti collusivi con i grandi gruppi.

La senatrice GUERRA (*PD*), dopo aver convenuto sul superamento di svantaggi competitivi, esprime tuttavia il dubbio che la disciplina sull'internazionalizzazione delle imprese possa indurre a ritenere meno cogente l'azione di deterrenza e contrasto di condotte illecite. A suo parere, l'azione di contenimento di fenomeni di *tax planning* aggressivi va ricollegata alla disciplina comunitaria della base comune consolidata.

Sul fronte della fatturazione elettronica, riporta le richieste delle piccole e medie imprese di ampliare gli incentivi per coloro che optano per tale strumento, chiedendo agli auditi una valutazione di fattibilità soprattutto per l'eliminazione del *reverse charge* e del visto di conformità, trattandosi di un esonero per singoli soggetti e non per la generalità dei contribuenti. Chiede, infine, se la disciplina comunitaria sia da ostacolo all'estensione generalizzata e obbligatoria della fatturazione elettronica.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ricorda la proposta di preconstituire le condizioni tecnico strumentali e informatiche per estendere a tutti i contribuenti la fatturazione elettronica.

La professoressa LAPECORELLA chiarisce che le manifestazioni di condotte illecite quali la frode, l'occultamento e l'interposizione rimangono soggette alla sanzione penale e che è escluso qualsivoglia affievolimento della lotta all'evasione fiscale. Fa presente che, a parere del Dipar-

timento, non emerge alcun effetto negativo sul bilancio dello Stato dalle disposizioni in tema di abuso del diritto. Ribadisce che l'impianto logico sistematico dell'elusione presenta un carattere chiarificatore che, per sua definizione, è sanzionato sul piano amministrativo.

Specifica poi che, anche sulla scorta di esperienze straniere, l'obiettivo è di dare certezza al quadro normativo lasciando inalterato il contrasto, anche sul piano penale, delle condotte evasive. Analogamente, non sono previsti effetti di gettito negativi dall'adozione della disciplina sul raddoppio dei termini.

Non condivide poi il rischio di comportamenti collusivi per l'adempimento collaborativo, che implica, viceversa, obblighi informativi per le imprese e grande professionalità e specializzazione delle Entrate in un regime di trasparenza.

Dà conto successivamente degli sviluppi in ambito comunitario tesi a concordare un livello armonizzato o, quantomeno, coordinato della tassazione del reddito delle imprese.

Il dottor MIELE ribadisce che la disposizione in commento qualifica come residuale la fattispecie elusiva rispetto a condotte quali la frode, la simulazione, l'interposizione che, ad oggi, in alcuni casi, sono contrastati con il ricorso, invero problematico, alla nozione di abuso.

Fa presente inoltre che la disciplina sull'internazionalizzazione, con riguardo ad aspetti particolari corrisponde ai principi del reddito di impresa.

Il dottor DAGOSTINO risponde infine sulla possibilità di ampliare gli incentivi alle imprese che scelgono la fatturazione elettronica, distinguendo le varie richieste in base al volume d'affari, giudicando plausibile un esonero selettivo per soggetti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo. Avverte inoltre che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 19 maggio 2015

Plenaria

150^a Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

Il PRESIDENTE, con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 159, recante lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/34/UE (rifusione) sullo spazio ferroviario unico europeo, ricorda che la Commissione svolgerà nel corso della settimana una serie di audizioni informative con i principali soggetti istituzionali competenti.

In considerazione di tale circostanza e della pausa dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana in vista delle elezioni amministrative, la Commissione esprimerà il prescritto parere dopo la ripresa dei lavori. Chiede pertanto al Governo di attendere il parere della Commissione prima di procedere all'adozione del decreto legislativo di recepimento.

Il vice ministro NENCINI prende atto della richiesta del Presidente, che si farà carico di rappresentare al ministro Del Rio.

IN SEDE REFERENTE

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle proce-

dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE annuncia che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.28 (testo 2), 1.141 (testo 4), 1.193 (testo 2), 1.1007 e 1.1008 (pubblicati in allegato), che sono dati per illustrati.

Ricorda poi che, nella seduta precedente la Commissione aveva proseguito l'esame fino all'accantonamento degli emendamenti 1.27 e 1.28, sui quali egli stesso, in qualità di relatore, e il rappresentante del Governo si erano dichiarati disponibili a valutare un'eventuale riformulazione.

Essendo pervenuta solo la riformulazione dell'emendamento 1.28 (testo 2), esprime parere favorevole su di esso e parere contrario sull'emendamento 1.27.

Esprime altresì parere contrario sulle proposte 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 (identico a 1.33 e 1.34), 1.35, 1.36, 1.38 e 1.39 (identico a 1.40 e 1.41).

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*), in assenza della proponente, fa suo l'emendamento 1.27 che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.28 (testo 2); conseguentemente risulta precluso l'emendamento 1.29.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 1.30.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.31.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.32.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza del proponente, fa suo l'emendamento 1.33 e lo ritira.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa suoi gli emendamenti 1.34, che ritira, e 1.35 che, messo ai voti, risulta respinto.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.36.

Con separato scrutinio, sono poi respinti gli emendamenti 1.36 e 1.37.

Dopo che i senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) hanno aggiunto la firma alle proposte 1.38 e 1.39, le stesse sono poste separatamente in votazione e respinte.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.40, pur ribadendo la necessità di una revisione complessiva della legge obiettivo in materia di infrastrutture strategiche.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) fanno propria la proposta 1.41, che è quindi messa ai voti, risultando non approvata.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, dopo aver ricordato che la proposta 1.42 era stata ritirata in precedenza dai proponenti, formula parere contrario sugli emendamenti 1.43 (identico a 1.44), 1.45 e 1.46, mentre si esprime in senso favorevole sulla proposta 1.47, invitando conseguentemente al ritiro delle identiche proposte 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51, nonché degli emendamenti 1.52 e 1.53, in quanto logicamente assorbiti dalla 1.47.

Esprime infine parere favorevole sulle proposte 1.54, 1.55 e 1.56.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme al relatore, ad eccezione della proposta 1.56, sulla quale, ricordando anche il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali, propone un accantonamento.

In assenza del proponente, i senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.43, che viene conseguentemente sottoposto a votazione e respinto.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.44, mentre con successive, separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.45 e 1.46.

Posto in votazione, è quindi approvato l'emendamento 1.47, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.48 (identico a 1.49, 1.50 e 1.51), 1.52 e 1.53.

In esito a distinte votazioni, sono poi approvate le proposte 1.54 e 1.55, mentre viene disposto l'accantonamento della proposta 1.56.

Il PRESIDENTE relatore formula quindi parere favorevole sulla proposta 1.57, a condizione che la stessa sia riformulata espungendo le parole da: «la valorizzazione» a: «comunicazione e». Si esprime invece in senso contrario sulla proposta 1.58 e invita al ritiro degli emendamenti 1.59 e 1.60, in quanto la medesima questione è affrontata dall'emendamento dei relatori 1.75 (testo 2). Esprime altresì parere contrario sulle proposte 1.61 e 1.62, parere favorevole sull'emendamento 1.63 e parere contrario sulle proposte 1.64, 1.65 e 1.66.

Infine, si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 1.67, in senso contrario sulla 1.68 e ancora in senso favorevole sulla 1.69.

Il vice ministro NENCINI si associa al parere espresso dal relatore.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 1.57 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

La proposta 1.57 (testo 2) è quindi messa ai voti e approvata.

In assenza del proponente, il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo l'emendamento 1.58 e lo ritira.

In assenza dei proponenti, il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.59 e lo ritira.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira la proposta 1.60.

L'emendamento 1.61, in assenza della proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) fa suo l'emendamento 1.62, che viene posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni è quindi approvata la proposta 1.63 e, dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore SCIBONA (*M5S*), è respinto l'emendamento 1.64 nonché l'1.65 (fatto proprio dai senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) in assenza dei proponenti).

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritira l'emendamento 1.66.

Con distinte votazioni, è poi approvato l'emendamento 1.67, respinto l'1.68 e, dopo che i senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) lo hanno fatto proprio, è altresì accolto l'emendamento 1.69.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sulla proposta 1.70, a condizione che siano soppresse, alla fine, le parole: «, la frode e il clientelismo», così da renderla identica agli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73, sui quali ugualmente il parere è favorevole.

Parimenti si esprime in senso positivo sulla proposta 1.74, mentre formula parere contrario sugli emendamenti 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4 e 1.75 (testo 2)/5, nonché parere favorevole sulla proposta 1.75 (testo 2).

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 1.76, a condizione che la stessa sia riformulata espungendo le parole da: «, in modo differenziato» fino alla fine della lettera. Si pronuncia altresì in senso contrario sulle proposte 1.77 e 1.78, mentre formula parere favorevole sulle identi-

che proposte 1.79 e 1.80, rilevando che le stesse assorbono gli emendamenti 1.81, 1.82 e 1.83.

Formula quindi indicazione contraria sull'emendamento 1.84 e favorevole sull'1.86 (identico all'1.87).

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.70 e lo riformulano secondo le indicazioni del relatore, trasformandolo nella proposta 1.70 (testo 2) (pubblicata in allegato).

Conseguentemente, l'emendamento 1.70 (testo 2), posto congiuntamente ai voti con le identiche proposte 1.71, 1.72 (fatta propria dal senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*)), 1.73 (sottoscritta dal senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)) e 1.74, risulta approvato.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede chiarimenti sulla finalità dell'emendamento 1.75 (testo 2) dei relatori.

Il PRESIDENTE relatore chiarisce che la suddetta proposta rappresenta un punto di mediazione tra l'esigenza di privilegiare la pubblicazione telematica degli avvisi e bandi di gara e quella di salvaguardare una limitata pubblicazione anche sulla stampa, prevedendo che gli oneri della pubblicazione sui quotidiani siano a carico del vincitore della gara, come già disposto per la pubblicazione telematica.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.75 (testo 2)/1, teso a escludere la pubblicazione in forma cartacea, in quanto ritiene che sia da privilegiare quella per via telematica.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.75 (testo 2), che ritiene un valido punto di mediazione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene a sostegno della proposta 1.75 (testo 2)/2, che sopprime la previsione, giudicata iniqua, di porre gli oneri per la pubblicazione sui quotidiani a carico del vincitore della gara.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) sostiene la proposta 1.75 (testo 2)/4, ritenendo che la pubblicazione in forma cartacea debba avvenire «almeno» e non «al massimo» su due quotidiani nazionali e su due locali.

Con separati scrutini, la Commissione respinge le proposte 1.75 (testo 2)/1, 1.75 (testo 2)/2, 1.75 (testo 2)/3, 1.75 (testo 2)/4 e 1.75 (testo 2)/5, mentre approva la proposta 1.75 (testo 2).

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) accoglie la richiesta del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.76 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ritira contestualmente la proposta 1.77.

Si esprime quindi in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.78, segnalando l'esigenza che sia il Governo, con apposito regolamento, a definire i poteri di emanazione di atti di indirizzo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il vice ministro NENCINI conferma il parere contrario sulla proposta 1.78, segnalando che l'esigenza rappresentata dal senatore Margiotta sarà adeguatamente affrontata nel decreto legislativo di attuazione della delega.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 1.78.

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.76 (testo 2), 1.79 e l'identico 1.80 (fatto proprio dal senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*)).

Sono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.81 (fatto proprio dal senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)), 1.82 e 1.83 (anch'esso fatto proprio dal senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)).

Il senatore SCIBONA (*M5S*) sostiene l'emendamento 1.84, volto a conferire carattere vincolante a tutte le decisioni e gli atti dell'ANAC.

Il senatore BORIOLI (*PD*) si esprime in senso contrario, rilevando che non tutte le deliberazioni assunte dall'ANAC debbono avere carattere vincolante *erga omnes*.

Il PRESIDENTE relatore sottolinea l'opportunità che Governo e Parlamento possano decidere quali atti dell'ANAC debbano avere carattere vincolante, anche per evitare i rischi di creare un potere paralegislativo di tipo improprio.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ritira l'emendamento 1.84.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.86 e 1.87.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 1.88, a condizione che sia riformulato espungendo le parole da: «stabilendo» fino alla fine della lettera. Si pronuncia altresì in senso contrario sulle proposte 1.89 e 1.90 e in senso favorevole sulle proposte 1.91 e 1.92.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.93, a condizione che sia riformulato inserendo dopo le parole: «di integrazione documentale» le seguenti: «non onerosa».

Si pronuncia poi in senso contrario sulle proposte 1.94, 1.95, 1.96 (identico a 1.97, 1.98 e 1.99), nonché 1.100.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.101 (testo 2) e contrario sulla proposta 1.102, mentre si pronuncia in senso positivo sulla proposta 1.103.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ha riformulato l'emendamento 1.88 nel senso indicato dal relatore in un nuovo testo (pubblicato in allegato), l'emendamento 1.88 (testo 2), posto in votazione, è quindi approvato.

Le proposte 1.89 e 1.90 sono ritirate dai rispettivi proponenti.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.91 e 1.92.

Dopo che il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha fatto suo l'emendamento 1.93, riformulandolo in un nuovo testo (pubblicato in allegato), la conseguente proposta 1.93 (testo 2), posta in votazione, è approvata.

Sono quindi messe separatamente in votazione e respinte le proposte 1.94 e 1.95.

La senatrice CARDINALI (*PD*) ritira la proposta 1.96.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.97, che viene quindi posto in votazione e respinto.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa sua la proposta 1.98 e la ritira.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 1.99 che, posto in votazione, risulta respinto.

Dopo che il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ha ritirato la proposta 1.100, l'emendamento 1.101 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo l'emendamento 1.102 e lo ritira.

Posto in votazione, è quindi approvato l'emendamento 1.103.

Il PRESIDENTE relatore formula parere favorevole sulla proposta 1.1000 e contrario sugli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106, mentre propone l'accantonamento della proposta 1.107.

Si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.108 e in senso contrario sulle proposte 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118 e 1.119, segnalando che sulle stesse interviene l'emendamento dei relatori 1.121. Propone quindi l'accantonamento della proposta 1.120 e formula parere favorevole sull'emendamento 1.121.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Gli emendamenti 1.104, 1.105 e 1.106 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 1.1000.

Dopo che la proposta 1.107 è stata accantonata, ha la parola il senatore CIOFFI (*M5S*) che chiede chiarimenti sull'emendamento 1.108, al quale rispondono il senatore RANUCCI (*PD*) e il PRESIDENTE relatore, chiarendo che la suddetta proposta emendativa mira solo a conseguire una maggiore efficienza delle attività di CONSIP, senza introdurre una disciplina derogatoria rispetto alle procedure ordinarie.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.108.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.109.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo e ritira l'emendamento 1.110.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) fa suo e ritira l'emendamento 1.111.

L'emendamento 1.112, fatto proprio dai senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*), viene posto in votazione e respinto.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritira l'emendamento 1.113.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo e ritira l'emendamento 1.114.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.115, 1.117 e 1.119.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sostiene l'emendamento 1.116: pur condividendo la finalità di aggregazione delle stazioni appaltanti, ritiene che il livello regionale proposto nel testo sia eccessivamente restrittivo e possa creare forme di concentrazione a danno della concorrenza.

Il PRESIDENTE relatore ribadisce che l'emendamento 1.121 tenta di individuare un punto di mediazione tra le diverse esigenze.

Riconosce tuttavia che si tratta di un tema aperto, per cui propone di accantonare l'emendamento 1.121 al fine di valutare ulteriori soluzioni normative. Invita conseguentemente i proponenti a ritirare gli emendamenti presentati sul tema.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.116.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.118.

Gli emendamenti 1.120 e 1.121 sono quindi accantonati.

Gli emendamenti 1.122 e 1.123 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE relatore invita al ritiro degli emendamenti 1.124, 1.125 e 1.126, segnalando che l'emendamento 1.196 dei relatori interviene sul medesimo tema.

Si esprime poi in senso contrario sulle proposte 1.127, 1.128, 1.129 e 1.130.

Ricordando poi che la Commissione Bilancio deve ancora esprimersi su una serie di emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettere *l*) ed *m*), dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.131 (testo 2) e relativi subemendamenti, 1.132 (identico a 1.133), 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141 (testo 4), 1.141 (testo 3) e relativi subemendamenti, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153 (identico a 1.154), 1.155 (testo 2), 1.156, 1.157, 1.159, 1.158 (identico a 1.160 e 1.161) e 1.1002.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Gli emendamenti 1.124, 1.125 e 1.126 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Su richiesta del senatore MARGIOTTA (*Misto*) è accantonato l'emendamento 1.127.

Il senatore DI GIACOMO (*AP (NCD-UDC)*) ritira la proposta 1.128.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.129, che posto in votazione è respinto.

L'emendamento 1.130 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il PRESIDENTE relatore si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.162 (testo 2), favorevole sulla proposta 1.163 (identica a 1.164 e 1.165), e ancora contrario sull'emendamento 1.166 (identico a

1.167). In ordine all'emendamento 1.168, esprime parere favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato prevedendo oltre alle cause di esclusione anche quelle di incompatibilità rispetto all'albo ivi indicato.

Si pronuncia quindi in senso contrario sull'emendamento 1.169 e favorevole sulla proposta 1.170.

Il parere è poi contrario sulla proposta 1.171, mentre è favorevole sull'emendamento 1.172, a condizione che lo stesso sia riformulato sopprimendo le parole da: «e prevede» fino alla fine della lettera.

Si pronuncia poi in senso contrario sulle proposte 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176. Dopo aver ricordato che la proposta 1.178 è stata ritirata in precedenza, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.179 (identico a 1.180) e favorevole sull'emendamento 1.181 (testo 2).

Si pronuncia invece in senso negativo sulle proposte 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.188 e 1.189, mentre è favorevole sull'emendamento 1.190.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 1.162 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.163, 1.164 e 1.165. Risultano conseguentemente assorbiti gli identici emendamenti 1.166 e 1.167.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 1.168 in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che, posto ai voti, risulta approvato.

Conseguentemente, è dichiarato assorbito l'emendamento 1.169.

Con separate votazioni, è approvato l'emendamento 1.170 (fatto proprio dal senatore FILIPPI (*PD*)) e respinto l'emendamento 1.171.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo l'emendamento 1.172 e, accogliendo le indicazioni del relatore, lo riformula in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

L'emendamento 1.172 (testo 2), posto in votazione, è quindi approvato.

Dopo che il senatore FILIPPI (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.173, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.174, 1.175 e 1.176.

Gli identici emendamenti 1.179 e 1.180 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 1.181 (testo 2) e respinto l'emendamento 1.182 (fatto proprio dai senatori CIOFFI (M5S) e SCIBONA (M5S)).

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) fa propri gli emendamenti 1.183 e 1.186, e li ritira.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 1.184.

Il senatore FILIPPI (*PD*) fa suo l'emendamento 1.185 e lo ritira.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 1.187 e 1.188, e li ritira.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira l'emendamento 1.189.

L'emendamento 1.190, posto in votazione, è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 22, riprende alle ore 22,10.

Il PRESIDENTE relatore formula parere contrario sugli emendamenti 1.191 e 1.192 e parere favorevole sull'emendamento 1.193 (testo 2) dei relatori, la cui riformulazione recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.194 e 1.195, nonché parere favorevole sulla proposta 1.196. Si pronuncia altresì in senso contrario sugli emendamenti 1.197, 1.198, 1.199 e 1.200.

Infine, ricordando che la Commissione Bilancio deve ancora esprimere il parere su una serie di emendamenti che modificano l'articolo 1, comma 1, lettera *r*) del testo, dispone l'accantonamento delle proposte 1.1007, 1.201, 1.202 (identico a 1.203), 1.204 (identico a 1.205 e 1.206), 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211 e 1.212.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa suo e ritira l'emendamento 1.191.

L'emendamento 1.192 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, è approvato l'emendamento 1.193 (testo 2) e respinto l'emendamento 1.194 (fatto proprio dal senatore FILIPPI (*PD*)).

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 1.195.

Il senatore FILIPPI (*PD*) fa suo l'emendamento 1.197 e lo ritira.

Gli emendamenti 1.198, 1.199 e 1.200 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

L'emendamento 1.196 è quindi posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere favorevole sulla proposta 1.213 a condizione che venga riformulata sopprimendo i punti 1) e 2). Formula quindi parere favorevole sull'emendamento 1.214. Annuncia poi il ritiro dell'emendamento 1.215 dei relatori, su cui la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte 1.216, 1.217, 1.218, 1.220, 1.221 e 1.222.

Formula invece parere favorevole sulla proposta 1.223 e si pronuncia in senso contrario sulle proposte 1.224 e 1.225.

Esprime ancora parere contrario sulla proposta 1.1004/1 e parere favorevole sulla proposta 1.1004.

Si pronuncia altresì in senso negativo sulla proposta 1.227 (in quanto assorbita dalla 1.1004 dei relatori) e in senso favorevole sulle identiche proposte 1.228, 1.229 e 1.230.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) accoglie l'invito del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 1.213 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

L'emendamento 1.213 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

È poi posta in votazione e approvata la proposta 1.214, fatta propria dal senatore FILIPPI (*PD*).

Gli emendamenti 1.216, 1.217 e 1.218 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 1.219 (fatto proprio dal senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)), 1.220 (fatto proprio dal senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*)) e 1.221.

L'emendamento 1.222, fatto proprio dai senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*), posto ai voti, è respinto.

È successivamente messo in votazione e approvato l'emendamento 1.223.

Il senatore DI GIACOMO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.224.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 1.225, in materia di revisione del sistema di qualificazione.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori CIOFFI (*M5S*) e FILIPPI (*PD*) e il PRESIDENTE relatore, che invita al ritiro del suddetto emendamento, in quanto sullo stesso tema interviene la proposta 1.1004 dei relatori.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira l'emendamento 1.225.

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 1.1004/1 e approvato l'emendamento 1.1004, risultando così assorbito l'emendamento 1.227.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) fanno proprio l'emendamento 1.226, che viene posto ai voti e respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 1.228, 1.229 (fatto proprio dal senatore FILIPPI (*PD*)) e 1.230.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.231, 1.232 (identico a 1.233 e 1.234), 1.235, 1.236 (identico a 1.237) e 1.238.

Formula invece indicazione favorevole sulle identiche proposte 1.239 e 1.240, a condizione che siano soppresse le parole da: «ragionevoli» fino alla fine della lettera.

Si esprime altresì in senso contrario sull'emendamento 1.241 e in senso favorevole sulla proposta 1.242.

Formula quindi parere contrario sulle identiche proposte 1.243 e 1.244, nonché sugli emendamenti 1.245, 1.246, 1.247 e 1.248.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 1.249, favorevole sulla proposta 1.250 e contrario sugli emendamenti 1.251 e 1.252.

Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 1.231 e 1.237 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ritira l'emendamento 1.232.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 1.233 (fatto proprio dal senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*)) e 1.234 (fatto proprio dal senatore PANIZZA

(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)), nonché dai rispettivi proponenti le proposte 1.235 e 1.236.

L'emendamento 1.238, fatto proprio dai senatori CIOFFI (M5S) e SCIBONA (M5S), è posto in votazione e respinto.

Il senatore FILIPPI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore e presenta l'emendamento 1.239 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) fa suo l'emendamento 1.240 e lo riformula in un nuovo testo (pubblicato in allegato), identico all'emendamento 1.239 (testo 2).

Gli emendamenti identici 1.239 (testo 2) e 1.240 (testo 2), posti in votazione congiunta, sono approvati.

L'emendamento 1.241 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il senatore CIOFFI (M5S) sostiene l'emendamento 1.245, sottolineando l'esigenza di porre limitazioni al ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) sostiene a sua volta l'emendamento 1.249, anch'esso finalizzato a limitare l'utilizzo dell'avvalimento.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori FILIPPI (PD) e CARDINALI (PD), nonché il PRESIDENTE relatore, che ricorda che sull'istituto dell'avvalimento l'Italia è stata già oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e che l'emendamento dei relatori 1.242 introduce una serie di controlli oltre i quali non è possibile andare.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti 1.245 e 1.246, mentre suggerisce di riformulare l'emendamento 1.249 lasciando unicamente le parole da: «prevedendo» fino alla fine del periodo.

Gli emendamenti 1.245 e 1.246 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 1.249 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 1.242.

Sono conseguentemente preclusi gli identici emendamenti 1.243 e 1.244.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 1.247, è posto in votazione e respinto l'emendamento 1.248.

L'emendamento 1.249 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Con separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 1.250 e sono respinti gli emendamenti 1.251 (fatto proprio dai senatori CIOFFI (M5S) e SCIBONA (M5S)) e 1.252.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta nella giornata di domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 20.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,10.

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1678**

Art. 1.

1.28 (testo 2)

MARAN, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;».

Conseguentemente, alla lettera ee), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche».

1.57 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera e), all'inizio aggiungere le parole: «armonizzazione delle norme in materia di» e sostituire le parole da: «anche tenendo conto» a: «nonché in ogni caso» con le seguenti: «disciplinandole – al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici – sia mediante l'unificazione delle relative banche dati, sia con la definizione di idonee misure quali la;».

1.70 (testo 2)

DE PETRIS, CERVellini, URAS, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, e promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione».

1.76 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) disciplinare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare;».

1.88 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo la lettera f) del comma 1 aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il Regolamento disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;».

1.93 (testo 2)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «partecipanti» aggiungere le seguenti: «, ai quali è attribuita la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;».

1.141 (testo 4)

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), sopprimere la parola: «preferenziale» e sostituire le parole da: «anche» fino alla fine della lettera con le seguenti:

«, regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie».

1.168 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di professionalità», inserire le seguenti: «, nonché le cause di esclusione e di incompatibilità dal medesimo albo»

1.172 (testo 2)

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La determinazione dell'ANAC che, in via generale, disciplina la tenuta dell'albo, detta i criteri di suo aggiornamento e di esclusione;»

1.193 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) creazione di un albo nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;».

1.1007

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisi ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante;».

1.213 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA, FUCKSIA

Al comma 1, lettera s), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».

1.239 (testo 2)

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;».

1.240 (testo 2)

GALIMBERTI, GIBIINO

Al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale;».

1.249 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo che non possono essere oggetto di avvalimento il possesso

della qualificazione ed esperienza tecnico-professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare».

1.1008

I RELATORI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».
